

## I bitcoin sbarcano nella dichiarazione dei redditi: le segnalazioni nel quadro RW

Dott. Dario Polini – Dottore Commercialista in Brescia Commissione diritto e fiscalità Internazionale dell'Odcec di Brescia

### Cosa sono le criptovalute?

Una criptovaluta non è altro che del denaro virtuale o digitale che assume la forma di token o "monete". Mentre alcune criptovalute sono entrate a far parte del mondo fisico sotto forma di carte di credito, la stragrande maggioranza rimane confinata nel mondo digitale, quindi è del tutto intangibile.

### Quale tecnologia utilizzano?

La **blockchain** (letteralmente "catena di blocchi") è una struttura di dati condivisa e "immutabile". È definita come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in "blocchi", concatenati in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall'uso della crittografia. Sebbene la sua dimensione sia destinata a crescere nel tempo, è immutabile in quanto, di norma, il suo contenuto una volta scritto non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l'intera struttura.



### Vantaggi:

- Privacy e protezione di dati (anonimato)
- Commissioni basse o commissioni nulle (no terze parti)
- Protezione dall'inflazione (nel caso dei Bitcoin numero massimo 21 milioni)
- Velocità e accessibilità
- Assenza di un'autorità di controllo

### Svantaggi:

- Forte volatilità valore (mancanza legame al valore dell'oro)
- Possibile uso illecito
- Bancarotta piattaforme
- Nessuna tutela di rimborso in caso di truffe

## **Sentenza del 22.10.2015, causa C-264/14**

### **Corte di Giustizia Europea**

**24** Occorre rilevare, in primo luogo, che la valuta virtuale a flusso bidirezionale «bitcoin», che sarà cambiata contro valute tradizionali nel contesto di operazioni di cambio, **non può essere qualificata come «bene materiale»** ai sensi dell'articolo 14 della direttiva IVA, dato che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 17 delle sue conclusioni, questa valuta virtuale non ha altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento.

**42** La valuta virtuale «bitcoin», essendo un mezzo di pagamento contrattuale, non può essere considerata, da una parte, né come un **conto corrente** né come un **deposito di fondi, un pagamento o un versamento**. D'altra parte, a differenza dai crediti, dagli assegni e dagli altri effetti commerciali, di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, essa costituisce un mezzo di pagamento diretto tra gli operatori che l'accettano.

**52** Nel procedimento principale, è pacifico che la valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori

## **Risoluzione 2.9.2016, n. 72/E**

Il *bitcoin* è un tipo di moneta “virtuale”, o meglio “criptovaluta”, utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale.

La circolazione dei *bitcoin*, si fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge.

Si tratta, pertanto, di sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti paritari (*peer to peer*) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una Autorità centrale quindi senza una stabilità nella circolazione.

Le criptovalute, inoltre, queste caratteristiche:

1. non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio *smartphone*), nei quali vengono conservate in “portafogli elettronici” (cd. *wallet*) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali in qualsiasi momento, senza bisogno dell'intervento di intermediari terzi.

2. i *bitcoin* vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli algoritmici

**Di fatto l'Agenzia delle Entrate in questa risoluzione equipara il Bitcoin e le altre criptovalute ad una valuta estera.**

## Aspetto importante da considerare

Gli *user* utilizzano le monete virtuali, in alternativa alle valute tradizionali principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi **ma anche per fini speculativi** attraverso piattaforme *on line* che consentono lo scambio di *bitcoin* (o *altre criptovalute*) con valute tradizionali sulla base del relativo tasso cambio (ad esempio, è possibile scambiare *bitcoin* con *euro* al tasso BTC/EURO).

## **Con risposta all'interpello 956-39/2018, la DRE Lombardia ha affrontato il caso del monitoraggio fiscale delle criptovalute (RW).**

L'istante presenta un interpello in merito alla tassazione delle operazioni di cambio di bitcoin con euro.

In particolare il contribuente chiede se l'acquisto e la rivendita in caso di plusvalore dovuto a un maggior valore di mercato genera una plusvalenza fiscalmente rilevante. La DRE, richiamando la RM 2 settembre 2016, n. 72/E, ha ricordato che il bitcoin è una tipologia di moneta "virtuale" utilizzata come "moneta" alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati.

Ai fini delle imposte sul reddito, le persone fisiche che detengono bitcoin (o altre valute virtuali) al di fuori dell'attività d'impresa, per le operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

## La dichiarazione delle criptovalute detenute dalle persone fisiche

- Il possesso di *Bitcoin*, o altre valute virtuali, da parte di privati, può avere riflessi ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Si evidenzia, infatti, che alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

- Nello specifico, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione sopra citata, ha affermato che le valute virtuali detenute al di fuori del regime di impresa possono generare un reddito diverso, tassabile in base ai principi di cui all'articolo 67 Tuir.

- In particolare, ai fini reddituali può essere rilevante ogni conversione di *Bitcoin* (che generi plusvalenza) con un'altra valuta virtuale realizzata per effetto di una cessione a termine o a pronti, se la giacenza media dell'insieme dei cosiddetti "*wallet*", ossia i portafogli elettronici, detenuti dal contribuente, ha superato il controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi.

- In questo caso la plusvalenza deve essere dichiarata nel quadro RT del modello Redditi PF, liquidando la relativa imposta sostitutiva del 26 per cento.

- Si sottolinea che le plusvalenze devono essere rilevate solo al momento della vendita dei *Bitcoin*; pertanto, in altre parole, le imposte devono essere pagate solo sulle plusvalenze, e solo nel momento in cui si dovessero vendere generando una plusvalenza (sempre che si superi la soglia di 51.645,69 euro).

Per quanto riguarda il cambio da utilizzare per determinare il costo storico, è importante che il contribuente conservi traccia dei dettagli degli acquisti di criptovaluta, al fine di ricostruire anche in via indiretta il tasso di cambio all'epoca del "carico" di valuta virtuale. Le plus e minusvalenze così determinate sono compensabili tra loro.

- trattandosi di *assets* suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, le criptovalute devono essere altresì dichiarate nell'apposito quadro RW del modello Redditi PF, ma soltanto nei casi in cui siano "detenute" tramite intermediari non residenti.



**Due dubbi emersi nei casi pratici da me affrontati.**

**SE LA CHIAVE PRIVATA E' DETENUTA DAL CLIENTE RESIDENTE IN ITALIA?**

**IN CASO DI INTEGRAZIONI DI DICHIARAZIONI DOVE IL QUADRO RW NON ERA STATO PRESENTATO IN MANCANZA DEL PAESE COME INDIVIDUARE STATI BLACK E WHITE?**

la tecnologia blockchain, sulla quale si basano le criptovalute, rende, arduo determinare una loro precisa localizzazione geografica.

Le criptovalute non hanno un “emittente” localizzabile in un determinato Stato e non prevedono un intermediario e le loro modalità di archiviazione sono variegata e modificabili.

Una valuta si può considerare tale quando è emessa da un Stato Sovrano. Le criptovalute non hanno, evidentemente, questo legame, sono a-territoriali, non sono né in Italia né all'estero. Le criptovalute sono nella blockchain, per la quale non esiste né un concetto di “estero” né di territorio nazionale.

Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate con il quale vengono approvati i modelli dichiarativi che dispongono l'obbligo di indicazione delle criptovalute nel quadro RW (quindi anche il provvedimento 28928/2021 del 29 gennaio scorso per i modelli 2021) risulterebbe in contrasto con la norma primaria di riferimento (articolo 4 del DL 167/1990 **Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.** ).

Come funziona un wallet per criptovalute?

Il wallet è un software che ti fa accedere alle monete digitali, permettendoti di scambiarle e utilizzarle per le operazioni. Il wallet non contiene le criptovalute, si limita a comunicare con le varie blockchain

Il wallet interagisce con le blockchain grazie a due *codici*: la chiave privata e la chiave pubblica.

La chiave privata è un codice identificativo del wallet, generata nella procedura di attivazione del wallet (*assimilabile al codice pin del cellulare o del bancomat*), serve ad autenticare l'accesso al wallet, per permettere l'utilizzo delle criptovalute, a loro volta collegate a una chiave pubblica.



La chiave privata quindi rappresenta il “mezzo” attraverso il quale la stessa persona manifesta la volontà di disporre delle criptovalute.

**Prima interpretazione:** L’obbligo di compilazione del quadro RW facendo questo ragionamento non dovrebbe quindi realizzarsi nel caso in cui la persona fisica residente in Italia ha la disponibilità della chiave privata, infatti in questo caso il luogo di detenzione delle valute virtuali non può che risultare coincidente con lo Stato ove il contribuente risulta residente ai fini tributari. .

Ora occorre considerare che le chiavi private possono anche essere gestite da terzi i cosiddetti *custodial wallet*. In questo caso assume rilevanza la disciplina antiriciclaggio del Dlgs 231/2007, la quale ha individuato la figura dei «prestatori di servizi di portafogli digitali», cioè di quei soggetti che forniscono «servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali».

**Seconda Interpretazione** L’indicazione nel quadro RW dovrebbe sussistere solo per le criptovalute per le quali le chiavi private sono gestite dal *custodial wallet*, residente o domiciliato all’estero. L’indicazione non avrebbe senso, invece, per le criptovalute gestite attraverso *custodial* residenti in Italia.

## Vediamo l'Aspetto Sanzionatorio (anche per rispondere al secondo quesito).

- 1) la violazione dell'obbligo di dichiarazione di investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.
- 2) La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list")), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

**Terza interpretazione** Il fatto che le penalità previste per la violazione dell'obbligo di dichiarazione siano legate alla "tipologia" degli Stati o territori può rilevare solo per le valute virtuali detenute attraverso *custodial wallet* che si trovano all'estero e in questo caso è possibile distinguere fra stati Black e White.

### Altra questione che mi è stata richiesta

Il Tar del Lazio, con la sentenza 1077/2020 ha affermato che: "gli atti con i quali, nell'approvare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali, non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi già esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017) e nei relativi limiti".

Non sembra, comunque, sia stato chiarito se, nel caso delle valute virtuali, l'obbligo di monitoraggio non sussista per i wallet il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro, soglia prevista per i conti correnti e i depositi bancari detenuti all'estero.

Assimilando i wallet a depositi bancari, ai fini dichiarativi, dovrebbero applicarsi gli stessi limiti di valore.

Di contro si potrebbe sostenere che l'acquisto di criptovalute sarebbe soggetto agli obblighi di monitoraggio anche se di valore inferiore ai 15mila euro (articolo 4, comma 3, DL 167/1990) in quanto il suddetto limite si rivolge solo a «depositi e conti

correnti bancari», mentre la Banca d'Italia (comunicazione del 30 gennaio 2015) ha affermato che le criptovalute non sono valute aventi corso legale (*“Le Valute Virtuali non sono moneta legale e non devono essere confuse con la moneta elettronica”*).

## **Ravvedimento**

**In caso di ritardata o errata** (nei due casi le sanzioni si equivalgono) **presentazione del quadro RW sono invece previste delle sanzioni specifiche**, secondo le disposizioni del comma 2 dell'articolo 5 del DL 167/1990, in base al quale:

- per un ritardo inferiore ai 90 giorni si applica la sanzione fissa di 258 euro;
- per un ritardo oltre i 90 giorni, con attività in paesi *white list*, si applicherà una sanzione che va dal 3% al 15% degli importi non dichiarati;
- per un ritardo oltre i 90 giorni, con attività in paesi *black list*, si applicherà una sanzione che va dal 6% al 30% degli importi non dichiarati.

Queste sanzioni sono quelle previste per il caso in cui le irregolarità non sono sanate spontaneamente dal contribuente. Nel caso diverso in cui questi lo faccia, in quanto violazione in ambito tributario, **il contribuente potrà usufruire della possibilità di versare le sanzioni in misura ridotta:**

- entro 90 giorni: un nono del minimo, costituito dalla sanzione di 258 euro: 28,67 euro;
- oltre i 90 giorni, ma entro la dichiarazione successiva, con attività in paesi *white list*: un ottavo del minimo, costituito dal 3% degli importi non dichiarati: 0,38% degli importi non dichiarati;
- oltre i 90 giorni, ma entro la dichiarazione successiva, con attività in paesi *black list*: un ottavo del minimo, costituito dal 6% degli importi non dichiarati: 0,75% degli importi non dichiarati.

Si possono anche effettuare calcoli analoghi per i diversi casi di ravvedimento entro la seconda dichiarazione successiva, oltre di questa ma prima della contestazione, e al momento della contestazione.

**A seguito di invito alla compliance nel caso in cui il contribuente abbia (per l'anno interessato) trasmesso dichiarazione dei redditi, potrà sanare la posizione tramite *ravvedimento operoso*, come prima indicato.**